La seduta comincia alle 14,35.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del ministro per la funzione pubblica, Franco Frattini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del ministro per la funzione pubblica, Franco Frattini, sul nuovo testo unificato C. 932 Molinari ed abbinate, recante « Nuove norme sulla rappresentanza militare ».

Ringrazio il ministro per la sua presenza e ricordo ai colleghi che eventuali domande potranno essere formulate al termine dell'intervento del signor ministro.

Abbiamo chiesto – e ringrazio ancora una volta il ministro per aver accettato – di poter avere un contatto con il responsabile della funzione pubblica, perché nel testo di legge che stiamo mettendo a punto è contenuto, all'articolo 7, un preciso riferimento alle modalità mediante le quali si svolge la concertazione o contrattazione. Nel corso della discussione sono anche emerse alcune perplessità, soprattutto riferite (ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 1995, recante le procedure per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle forze di polizia e delle Forze armate) alla posizione che hanno, rispettivamente, il capo di stato maggiore della difesa, per la componente relativa ad Esercito, Marina ed Aeronautica militare, ed i comandanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza per i propri Corpi.

Devo dire che, a seguito dell'approfondimento della proposta di legge che ho fatto stamattina, l'idea che di essa mi ero fatto si è poi rivelata sbagliata. Ho visto che il capo di stato maggiore e i comandanti generali partecipano alla concertazione nell'ambito della delegazione del Ministero; pertanto la loro posizione in un certo senso è corretta, perché fanno parte della amministrazione. A mio parere, si tratta di una presenza tecnica, che è indispensabile per la peculiarità della professione militare e per il tipo di impiego. Sarebbe diverso se detti comandanti facessero parte della delegazione della rappresentanza, cioè se sedessero dall'altra parte del tavolo. Ciò potrebbe far sorgere il dubbio di un condizionamento, diretto o indiretto, da parte loro nei confronti della componente della rappresentanza stessa, che non si sentirebbe completamente autonoma, delineandosi una presenza scomoda, se non prevaricatrice.

Tuttavia, se così fosse, cioè se i comandanti sedessero al tavolo della contrattazione allo stesso lato dei rappresentanti del COCER, vi sarebbe, a mio parere, più di una ragione giustificativa. Essa consisterebbe nell'aspetto etico e funzionale riferito al loro ruolo di comandanti. Infatti, al comandante fa capo la responsabilità morale e psicologica della tutela del proprio personale in tutte le componenti; il rapporto tra comandante e dipendenti nell'organismo militare è diverso da quello, pur valido anche in termini etici, che deve esistere tra i dirigenti e i dipendenti nel campo civile.

Fatta questa anticipazione relativa al punto di vista che ho maturato a seguito dell'approfondimento condotto in data odierna, nel riservarmi di intervenire successivamente, prego il ministro per la funzione pubblica di illustrarci il suo pensiero.

FRANCO FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*. La ringrazio, presidente. Ho aderito con particolare soddisfazione all'esigenza di approfondimento manifestata dalla Commissione su alcuni aspetti – a mio avviso, particolarmente importanti – che si inseriscono nell'ambito del sistema di relazioni delle rappresentanze delle forze di polizia e delle Forze armate con il Governo, sistema che ho avuto occasione di sperimentare in due diversi momenti, nell'incarico di ministro per la funzione pubblica, nel 1995 e nel 2002.

In entrambe le esperienze è emersa – nel 2002 ancor più chiaramente, e spiegherò il perché – una considerazione assai forte delle esigenze di alcune categorie di personale militare, in un momento in cui le organizzazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile avevano ottenuto sempre maggiore ruolo e sempre maggiori prerogative per la procedura di contrattazione. Si è avuta l'impressione – personalmente l'ho avvertita anch'io – che nel corso degli anni – a fronte di una forte evoluzione della capacità delle organizzazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile di raggiungere ed ottenere risultati sempre più significativi per quanto attiene non al merito, ovviamente, ma alle relazioni sindacali e alle relative regole – ci sia stata relativamente alla rappresentanza militare una sorta di rallentamento o, nella migliore delle ipotesi, di stasi, che le organizzazioni, in modo più o meno esplicito, hanno manifestato ai tavoli della concertazione, tramite l'espressione di un certo malessere. Il disagio è comprensibile, da parte del ministro della funzione pubblica che, avendo il compito di condurre parallelamente il tavolo della contrattazione e quello della concertazione, ha potuto, come io ho fatto, constatare in tempo reale questa differenziazione forte, fondata su ragioni storiche, che pure – non lo nego – meritano di essere apprezzate.

Occorre, inoltre, rammentare un elemento essenziale dal quale non si può prescindere, che ha concorso a definire il quadro di riferimento in materia dal 1995 ad oggi: mi riferisco all'intervento determinante della Corte costituzionale. Sono stati sentiti i rappresentanti del ministro della difesa (certamente ciò vale per il sottosegretario Berselli, di cui ho letto alcune dichiarazioni): ebbene, evidentemente una ridefinizione del modello COCER diretta a farne un'organizzazione parasindacale oppure di connotazione quasi sindacale non potrebbe essere condivisa. Ciò perché ci muoviamo nell'ambito di un principio che la Corte costituzionale ha puntualmente definito, da un lato, escludendo questo percorso verso la sindacalizzazione delle Forze armate, dall'altro, elemento di cui pure dobbiamo tenere conto, indicando un orientamento – implicitamente ma chiaramente percepibile – di favore verso eventuali iniziative legislative, volte ad una migliore definizione degli spazi di intervento e anche di autonomia riservati agli organi di rappresentanza delle Forze armate.

In altri termini, la Corte costituzionale ci ha fornito un'indicazione che rende utile e anche urgente, direi, la riflessione opportunamente svolta dal Parlamento sulla disciplina in materia, con particolare riferimento all'articolo 7 del decreto legislativo n. 195 del 1995. Piuttosto che parlare di mutamenti di *status,* occorre invece, a mio parere, concentrarsi su una revisione di ruoli, prerogative e spazi di intervento, i quali sì, richiedono un momento di ripensamento, al fine di conseguire una evoluzione soddisfacente della normativa del settore.

Credo che tale riflessione sarebbe molto utile, anche in ragione del lavoro svolto da questa Commissione, benché la stagione della concertazione e della contrattazione sia stata molto rapidamente conclusa per il quadriennio decorrente dal 2002: evidentemente, dovremmo ritrovarci

per il secondo biennio contrattuale ed economico, nell'auspicio di disporre già per quel momento di una ridefinizione chiara ed adeguata di ambiti e funzione del COCER.

Questo, infatti, potrebbe giovare molto alla dinamica delle relazioni tra organi di rappresentanza delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate e delegazione governativa.

Reputo, allora, principalmente necessario rileggere il comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto legislativo n.195 del 1995, per tentare di fornire un contributo di merito alla riflessione in corso. Cito testualmente il secondo rigo del disposto in commento: « per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (...), a seguito di concertazione tra i ministri (..) alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei ministri della difesa e delle finanze, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri ....e i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) ».

Dunque, dalla norma pare evincersi con grande chiarezza che il COCER operi nell'ambito delle delegazioni dei ministri. Questo è confermato, del resto, dal comma 2 del medesimo articolo 2, al terzo rigo: « delegazione alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa (...) e i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza ».

PRESIDENTE. Mi consenta di dissentire, signor ministro. Dalla formulazione letterale del testo in esame non sembrerebbe pacifica tale interpretazione.

Quando il disposto si riferisce ai « rappresentanti del consiglio centrale », sembrerebbe farlo con l'intenzione di individuare un ulteriore e diverso soggetto, il COCER appunto, chiamato, oltre alle delegazioni del ministro della difesa, a partecipare alla concertazione dal cui esito sarà possibile emanare il decreto presidenziale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto n. 195.

FRANCO FRATTINI, *Ministro della funzione pubblica*. Avrei delle riserve in proposito, signor presidente: se ci fosse la virgola a separare i soggetti richiamati sarei più sicuramente a favore della sua interpretazione. Ancorché partissimo da questa lettura, rammento che l'interpretazione purtroppo data in concreto a questa disposizione è nel senso di intendere che il comando generale si trovi, di fatto, ad assistere il COCER dalla medesima parte del tavolo contrattuale.

L'interpretazione suggerita dal presidente potrebbe essere quella originariamente voluta, volta ad assicurare una migliore dimensione delle relazioni tra le parti interessate, ma di fatto, in due tornate contrattuali, che ho presieduto e quindi ricordo, il diritto vivente ha indotto a far sì che le delegazioni dei COCER fossero costantemente assistite, in un meccanismo che ha talvolta portato il sottosegretario alla difesa o alle finanze, il quale siede accanto al ministro della funzione pubblica, a rivolgersi indifferentemente a COCER e a comandi per chiedere, sul medesimo problema, non la visione di due parti distinte, ma la visione di un'unica parte. Di modo che il COCER esprime una proposta rivendicativa, il comando generale si limita a pronunciarsi sulla formulabilità tecnica di quella, senza svolgere assolutamente quel ruolo di parte governativa che sarebbe opportuno esercitare. Quindi, per esprimere rapidamente la mia ipotesi ed il mio pensiero, una chiarificazione normativa sarebbe opportuna, nel senso di stabilire che la delegazione del Governo comprenda il rappresentante del ministro, il ministro o suo delegato, mentre la delegazione di parte rappresentativa, comprende soltanto il COCER, collocando, invece, in una sorta di terzietà tecnica, da definire più chiaramente di quanto il decreto n. 195 faccia, proprio i medesimi comandi generali.

Io attribuirei ai comandi generali, come accennava il presidente nella sua introduzione, un ruolo di supporto tecnico per il Governo, non per il COCER. Si tratta di un ruolo – a cui, istituzionalmente, il comando generale è chiamato dal suo *status* e dalla sua funzione – che andrebbe meglio chiarificato nella legge, proprio per

un'impropria o non chiara formulazione o perché, di fatto, nella prassi è stato interpretato in questo modo e oggi, *de facto*, il Governo si trova a non avere con assoluta chiarezza il comando generale dalla stessa parte del tavolo. Credo che questo potrebbe giustificare una modifica normativa che attribuirebbe al COCER l'esclusività del ruolo di concertante con il Governo.

Sussiste un'altra questione che lascio aperta perché di particolare delicatezza: se si accogliesse la tesi di rimarcare l'autonomia del COCER nella fase concertativa, ne verrebbe quasi conseguenzialmente che il documento assumerebbe la forma e la relazione di contrattazione e non più di mera concertazione, perché il parlare di concertazione, evidentemente, evoca la non autonomia di entrambe le parti che si confrontano. Se le parti che si confrontano assumessero, fermo restando la loro condizione di rappresentanza militare, un'autonomia nel confronto, non vedo perché non si possa fare un ulteriore passo avanti ed indicare il documento risultante dall'accordo come contratto e non come documento di concertazione. Contratto a cui, ovviamente, parteciperebbe la delegazione governativa con l'intervento tecnico del comando generale che non firmerebbe più come parte dell'accordo ma che servirebbe, in qualche modo, a testimoniare che, sotto il profilo tecnico-militare, non si sono oltrepassate le regole: credo che il compito del comando generale sarebbe proprio quello di mantenere la garanzia del rispetto delle regole dell'ordinamento militare. Ritengo che questi due passi avanti potrebbero aiutare fortemente la prossima stagione contrattuale.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che intendano porre domande o formulare richieste di chiarimento.

FILIPPO ASCIERTO. Ringrazio il signor ministro per il suo importante ed illuminante intervento svolto in Commissione. Il decreto legislativo 12 maggio del 1995, n. 195 è stato un momento storico per le rappresentanze perché prima di tale anno i contratti per le forze dell'ordine li stipulavano soltanto i sindacati della Polizia di Stato e non era possibile che le forze di polizia ad ordinamento militare dovessero partecipare da estranei alle prospettive di accordi legati ai miglioramenti economici. Adesso ci troviamo in un momento particolarmente importante, oserei dire storico, e lei si trova di nuovo ad un crocevia di momenti storici per l'evoluzione delle rappresentanze e per la contrattazione legata alle forze dell'ordine. Bisogna fare un salto di qualità. La legge sulle rappresentanze militari e sulla loro trasformazione in Parlamento ha segnato più di qualche volta il passo e su tale tema non siamo mai riusciti a portare a compimento una riforma per il semplice motivo che mancava quello che lei ha oggi espresso, cioè il salto in avanti, il passaggio storico da una concertazione – che abbiamo visto come abbia funzionato in questi anni – ad una vera e propria parità o, se vogliamo, dignità con i sindacati della Polizia di Stato – che, in questi ultimi tempi, hanno visto condurre in modo talvolta acceso le trattative – e, dall'altra parte, sotto il profilo della concertazione abbiamo visto le rappresentanze militari avvalersi in modo specifico e, forse, anche completo degli stati maggiori e, quindi, delle stesse istituzioni a cui appartengono.

È evidente che la concertazione, così come è, meriti una modifica, ma gli stati maggiori dove dobbiamo collocarli ? Come avviene oggi – lei, signor ministro, lo ha detto in modo molto chiaro – tutto ciò ? Nel momento in cui si prepara il documento contrattuale c'è una prima fase dove gli stati maggiori sono attivi al fianco della rappresentanza e la bozza viene predisposta insieme all'interno delle istituzioni; poi, quando ci si reca al Ministero per la funzione pubblica coloro che hanno preparato la bozza insieme con il COCER si trovano dall'altra parte e, quindi, contemporaneamente, anche nella condizione di controparte. Se il COCER, come è successo in precedenza, non accetta delle condizioni fortemente penalizzanti per il personale, gli stati maggiori che si trovano dall'altra parte – e, quindi, dalla parte

governativa con cui si contratta o si deve concertare – come si pongono ? Nel 1995 le istituzioni hanno dato alle rappresentanze un'ulteriore possibilità ai fini della concertazione, quella di apporre la firma al contratto; poi, nelle varie trattative che si sono susseguite nel tempo, ci siamo accorti che, quando i COCER – come nella precedente legislatura – non sottoscrivono il contratto, di fatto, lo fanno per loro gli stati maggiori e questo rappresenta un qualcosa che, per il futuro, dobbiamo evitare perché crea confusione e pone in difficoltà sia le istituzioni che lo stesso COCER.

Che cosa succede se, invece, un sindacato non sottoscrive il contratto ? Abbiamo visto anche da recenti esperienze che non partecipa a tutte le procedure consequenziali dello stesso mentre se il COCER non sottoscrive il contratto, partecipa ugualmente nelle forme istituzionali previste attraverso gli stati maggiori. Ho apprezzato e condiviso la necessità, che il Governo ha fatto presente, di chiarire questo aspetto. Ho presentato alcuni emendamenti al decreto legislativo 12 maggio del 1995, n. 195 e ritengo che se il Governo realizzasse, attraverso o una delega o un proprio testo, una evoluzione della concertazione, si risolverebbe uno dei principali nodi che impediscono il varo di una riforma della rappresentanza.

Condivido, quindi, la volontà del Governo di migliorare questo aspetto e ritengo che questo sia il punto cruciale e storico per la trasformazione della rappresentanza, cioè l'evoluzione della concertazione. Non possiamo pensare che, da una parte, ci siano i sindacati che contrattano e, dall'altra le rappresentanze militari che concertano sulla stessa materia e sugli stessi argomenti.

È come se da una parte vi sia un peso forte, specifico (e se vogliamo anche politico) e dall'altra parte invece vi sia il desiderio di assecondare, mettersi d'accordo e concertare. Non possiamo avere sullo stesso tavolo due binari differenti. Altrimenti quando le cose non vanno nel verso giusto si deraglia. Ritengo allora che il passaggio della trasformazione sia fondamentale.

Vi sono alcuni punti importanti da sottolineare; il primo lo ha individuato lo stesso ministro, mi riferisco ad un passaggio del decreto legislativo n.195 del 1995, più precisamente alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2; sempre dello stesso provvedimento evidenzio il comma 2 dell'articolo 7 riguardante gli stessi aspetti; una parte fondamentale ed importante (al cui testo avevo già proposto delle modifiche) è riferita ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, laddove vengono trattati i procedimenti propri della concertazione. In modo particolare, al comma 7 si cita che i rappresentanti dello stato maggiore e del COCER partecipano ai lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate. Se vogliamo porre gli stati maggiori solo da una parte allora dobbiamo escluderli da quel comma 7, se invece vogliamo che questi siano di supporto alla stesura del contratto e quindi partecipino con il COCER, bisogna farne riferimento alla fine di quel testo, ossia bisogna rivedere quel comma togliendone la parte iniziale riferita ai rappresentanti dello stato maggiore della difesa, affermando cioè che il COCER partecipa ai lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate avvalendosi del supporto tecnico degli stati maggiori.

Questa è la trasformazione cui mi riferisco; o creiamo le condizioni per le quali se da una parte vi è il Governo allora si rende possibile per il COCER di fruire di un supporto esterno come avviene per i sindacati oppure dobbiamo fare la cosa diametralmente opposta.

Ringrazio infine il ministro per aver individuato il problema della trasformazione delle rappresentanze ed apprezzo altresì la volontà di cambiamento; se dovessimo ottenere tali obiettivi con questo provvedimento di legge ciò rappresenterebbe un altro risultato storico colto al momento giusto.

GIUSEPPE LUMIA. Anche per noi è importante questo particolare momento e dalla riflessione che stiamo svolgendo oggi in questa sede mi pare di capire che siamo di fronte a tre fasi.

La prima l'abbiamo già vissuta all'interno del cammino riguardante la rappresentanza che ha visto la strutturazione e la crescita di una cultura partecipativa e della responsabilità che a nostro avviso hanno dato dei buoni frutti. Nel dare buoni frutti si sono anche evidenziati alcuni limiti di crescita all'interno delle forze di polizia ad ordinamento militare, al punto tale che oggi dobbiamo appunto costruire una seconda fase. Questa a nostro avviso non prevede una strutturazione classica in forma sindacale bensì una crescita sicuramente notevole della responsabilità, quindi dell'esercizio della funzione massima della rappresentanza.

Non è poi da escludere una terza fase – che può essere anche preparata tramite questa seconda fase – che aggiunga ulteriori elementi di crescita tali da non escludere forme originali e peculiari di sindacalizzazione, anche perché i pronunciamenti della Corte costituzionale da questo punto di vista non chiudono del tutto la porta e lasciano aperti degli spazi di crescita in questa seconda fase e ritengo anche successivamente.

Ho voluto caratterizzare così la spiegazione della nostra posizione, anche in modo pedagogico, parlando di tre fasi perché riteniamo che questa crescita debba essere utilizzata come risorsa e che tale itinerario debba essere caratterizzato come un cammino che progressivamente conduca a quel doppio rapporto che dobbiamo far maturare all'interno delle Forze armate: partecipazione e responsabilità.

Questo doppio rapporto cui mi riferisco riguarda una maggior responsabilità a cui corrisponda maggior partecipazione e viceversa, ossia più partecipazione più responsabilità. Se le due cose si separano rischiamo di avere delle forme di involuzione sia per mancata crescita sia per una crescita disordinata. Tra l'altro l'esperienza – che consideriamo positiva – all'interno delle forze di polizia diverse da quella ad ordinamento militare ci deve far guardare appunto a questo nostro intervento politico con grande attenzione; ciò anche in riferimento a quella cultura dell'itinerario, cioè di una crescita fatta di tappe, a nostro avviso molto importante. Inoltre, il ministro sicuramente ben sa che vi è un'evoluzione sia nel comparto sicurezza sia all'interno delle Forze armate, e quindi si innalzano i livelli di qualità e si chiede anche una maggiore capacità professionale il che, a nostro avviso, si sposa bene con la crescita della responsabilità e della partecipazione.

L'idea della concertazione, derivante dal decreto legislativo n. 195 del 1995, deve cambiare. Quest'idea della concertazione solo tra le parti istituzionali, con il Governo che apre alcune « finestre » verso la rappresentanza, mi pare una forma che dobbiamo provare a superare tutti insieme, perché per adesso il gioco della concertazione è riduttivo per la stessa idea che essa si ha oggi nelle democrazie avanzate.

Il ministro sa appunto che la concertazione viene ordinariamente applicata tra le diverse parti in materia di politica economica e di finanza generale: non si tratta quindi di un concetto riduttivo. Essa invero venne giustamente introdotta dal decreto legislativo n.195 del 1995, risultando utile in quel periodo per una maturazione in quella fase e per l'individuazione delle varie parti e quindi dei vari ministri. Per quanto riguarda, appunto, i ministri, l'ampliamento della delegazione crea quelle contraddizioni che ci pongono di fronte ad un'oggettiva anomalia, ad un'oggettiva discrasia fra le varie parti. Lo stesso anche per la contrattazione che invece è un rapporto che si viene a creare tra soggetti diversi in ordine ad uno specifico progetto: la definizione del contratto.

Riteniamo che sia la concertazione sia la contrattazione possano trovare cittadinanza all'interno della rappresentanza militare e che le due dimensioni (concertazione e contrattazione) debbano coesistere: da una parte, la rappresentanza del personale e, dall'altra, i rappresentanti del

Governo. Signor ministro, nonostante lei accenni a questo tipo di evoluzione, vorrei capire se lei concordi o meno con la nostra ipotesi.

Naturalmente, di fronte a questa evoluzione, in cui è chiaro che la rappresentanza militare siede da una parte del tavolo e la rappresentanza istituzionale del Governo dall'altra, poniamoci nelle condizioni di chiarire meglio il quadro e di riportare nell'alveo ordinario, storico (oserei dire quasi lessicale) della concertazione e della contrattazione. In questa chiave riteniamo giusto prevedere un ruolo diverso dei comandi generali, evitando quell'ambiguità che fino ad ora è sussistita; mi riferisco ad una realtà che da un lato assorbiva funzioni delle istituzioni, del Governo e dall'altra assorbiva quasi totalmente la funzione della rappresentanza. Ricordo, infatti, che qualora la rappresentanza militare non era disposta a fornire la propria indicazione, i comandi generali si sostituivano ad essa apponendo loro la firma all'accordo contrattuale. Penso invece che questi debbano avere una funzione di terzietà ed essere elemento di supporto tecnico sia per il Governo (e quindi per la rappresentanza istituzionale) sia per la rappresentanza militare del personale, fornendo quelle indicazioni tecniche importanti per il raggiungimento di un risultato utile. Questa è pertanto la nostra scelta che, signor ministro, ci ha portato a differenziarci, mi si passi il termine, « strutturalmente » dalla proposta del centrodestra e che ci ha indotto ad individuare una proposta che faremo valere nel corso dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati tramite la presentazione di un testo di minoranza.

Vorrei capire, signor ministro, quale sia il suo parere in merito a questo elemento di chiarificazione sulla natura della concertazione (quindi, sui livelli di coinvolgimento delle parti) e della contrattazione.

ELETTRA DEIANA. Sono d'accordo sulla considerazione che un livello minimo di decoro, per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti di rappresentanza del personale delle Forze armate, consiste nell'individuazione di una netta separazione dei ruoli e, quindi, dei posti al tavolo della concertazione e della contrattazione, nonché nella precisazione dei diversi livelli di queste istanze. Ritengo importante questa separazione che mi sembra sia stata individuata, anche da parte del ministro, come elemento di chiarificazione fondamentale e propedeutico a qualsiasi altro discorso sulla rappresentanza.

Tuttavia, credo sia altrettanto importante definire il ruolo degli stati maggiori, nel senso che non penso affatto che essi possano svolgere quel ruolo di terzietà sottolineato dal collega Lumia poc'anzi. A mio avviso, il loro ruolo gerarchico è intrinseco alla funzione degli stati maggiori e li avvicina maggiormente al Ministero. Ritengo logico, quindi, se devono sedere da qualche parte o se devono essere consulenti di qualcuno, che stiano dalla parte del ministro. Credo che attribuire agli stati maggiori un ruolo di terzietà sia estremamente negativo e implicherebbe nuovamente confusione ed un indebolimento della rappresentanza. Vorrei che, se chiarificazione ci deve essere, fosse nel senso di escludere questo ruolo.

PIERO RUZZANTE. Le posizioni già espresse dall'onorevole Lumia rappresentano l'orientamento del gruppo dei democratici di sinistra. Vorrei chiarire al ministro, come abbiamo già annunciato nel corso del dibattito sulla formulazione del testo unificato sulla rappresentanza militare, che è intenzione dell'opposizione e, in particolar modo, del nostro gruppo parlamentare, di presentare un testo alternativo, basato sulla proposta di legge presentata dall'onorevole Minniti, già depositata. Gradiremmo conoscere il suo punto di vista rispetto al contenuto della proposta di legge presentata dal nostro gruppo, in particolare sugli aspetti della concertazione. Per citare un passaggio che ci sembra significativo, noi ci spingiamo fino ad ipotizzare una sessione suppletiva di concertazione. All'articolo 16 della nostra proposta si prevede anche il caso in cui ci si trovi di fronte ad una mancata accettazione, da parte del COCER, dello

schema di provvedimento elaborato a conclusione delle sessione di concertazione. Prevediamo, inoltre, la possibilità di una sessione suppletiva, della durata di quindici giorni, da tenere non prima di dodici mesi dalla data del rinvio.

Come lei capisce perfettamente, questa nostra proposta avvicina molto l'idea della rappresentanza militare a quella di una vera e propria parte, con la quale i rappresentanti del Governo devono confrontarsi. È vero che una sentenza della Corte costituzionale ha negato ai militari, stanti l'attuale Costituzione e le altre norme in vigore, la possibilità di essere riconosciuti come aderenti a vere e proprie organizzazioni sindacali; tuttavia, è altrettanto vero che la sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 1999, in riferimento alle normative attualmente in vigore (e noi ci stiamo spingendo verso una normativa che attribuirà più poteri alla rappresentanza e ne definirà in maniera più precisa l'ambito di intervento), esplicita in maniera chiarissima che, pur negandosi la libertà sindacale, già sono riconosciute ai militari alcune facoltà tipiche di essa. In questo ambito, il tentativo da noi compiuto, attraverso la presentazione di una proposta di legge, è quello di spingersi verso poteri più precisi, meglio definiti, ipotizzando forme di concertazione e di contrattazione che consentano che il dialogo tra le parti possa svolgersi effettivamente in maniera chiara, anche con la possibilità che l'una delle due eventualmente rigetti l'ipotesi di accordo o di contratto. Ritengo sia utile per il ministro sapere che, da parte nostra, non sono stati presentati emendamenti al testo unificato dal momento che intenzione del nostro gruppo è di intervenire con una ipotesi di testo alternativo.

D'altra parte, nella stessa audizione che si è svolta con i nuovi rappresentanti del COCER, è stato esplicitato con chiarezza che appare necessario, oltreché giuridicamente corretto, acquisire l'opinione della rappresentanza militare durante il procedimento di elaborazione delle norme. È stato sottolineato questo aspetto perché, attualmente, quanto previsto ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare – cioè che il COCER può formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari – in realtà, fino da oggi, è stato acquisito come parere assolutamente non vincolante e, soprattutto, al termine della elaborazione dei progetti. Crediamo che anche questo aspetto, questo elemento che è stato sottolineato, all'unanimità, da tutti i rappresentanti del COCER sia in qualche modo valutato. È necessario che i pareri espressi dal COCER o dalla rappresentanza militare siano acquisiti prima dell'elaborazione di una norma, prima della elaborazione di una proposta quali elementi interni necessari e non esterni ed accessori, come nel caso di un parere.

Ritengo che le parole oggi ascoltate da parte del ministro siano sicuramente interessanti. Non abbiamo condiviso tutto ciò che è stato affermato, però mi sembra evidente che la riflessione, il ragionamento sull'ipotesi di come debba realizzarsi la presenza della rappresentanza, in particolar modo nella fase contrattuale, rappresenti un elemento a cui guardiamo con un certo interesse, pur essendo noi su una posizione diversa rispetto a quella della maggioranza, su questa materia. Ci auguriamo che il testo che la Commissione saprà elaborare sia profondamente diverso da quello ipotizzato come bozza di discussione, come testo unificato, e che sappia avvicinarsi di più alle parole espresse dal ministro oggi piuttosto che a quanto finora elaborato dalla Commissione.

ROBERTO LAVAGNINI. La ringrazio, signor ministro, per essere qui con noi oggi a discutere il punto più importante della riforma sulla rappresentanza militare. Credo che lei sia stato chiaro. L'audizione del COCER è stata in qualche modo limitata, perché ha coinvolto più i deputati che i rappresentanti di tale organismo. Questo è anche giustificabile, perché in fondo sono stati appena eletti e

non hanno ancora preso pieno possesso della materia; è comprensibile che non avessero ancora delle idee chiare. Tuttavia hanno fatto alla Commissione la richiesta di poter procedere ad una consultazione della base e di poter esprimere loro pareri. In quella stessa occasione io feci presente che il potere legislativo appartiene sempre al Parlamento. Ovviamente possiamo sempre ascoltare i pareri che ci verranno sottoposti dal COCER e recepirli anche, qualora significativi, fermo restando però che il potere legislativo rimane sempre in capo al Parlamento.

Signor ministro, dal suo intervento mi pare di aver colto – e vorrei che lei me ne desse conferma – che nell'ambito dei rapporti tra il Ministero della difesa, quello della funzione pubblica e il COCER del mandato precedente ci sia stata un'evoluzione concreta. Infatti il COCER ha preteso di firmare un contratto con la funzione pubblica, cosa di fatto avvenuta. Quindi, sia pur in maniera forse non formale e ufficiosa, è avvenuta una contrattazione vera e propria. Una volta che il COCER ha firmato un contratto, si tratta di contrattazione e non più di concertazione. C'è stata una fase di concertazione nel momento delle trattative, ma poi si è pervenuti ad una contrattazione vera e propria.

Ora, secondo quanto ho capito, lei sostiene, in sintesi, che con il testo di legge si potrà passare dalla concertazione alla contrattazione e che i capi di stato maggiore comporranno un comitato tecnico di ausilio per il Governo. Quindi, siederanno dalla parte del Governo con funzioni tecniche. Dal suo cenno di assenso evinco di aver compreso chiaramente: non siederanno dalla parte del COCER, per dare ad esso delle istruzioni, ma dalla parte del Governo per essere di supporto tecnico al medesimo. Concordo sulla sua impostazione e la ringrazio nuovamente per averci chiarito questo punto.

PRESIDENTE. Credo che sostanzialmente si possa rilevare una convergenza tra maggioranza ed opposizione. Mi sembra anche che occorra un chiarimento. Contrattazione anziché concertazione, si è detto; ma, in sostanza, vorrei che il ministro, il quale è un luminare in materia, spiegasse bene in cosa consiste la differenza. L'onorevole Lavagnini ha detto che il COCER ha ottenuto di firmare e perciò si è passati alla contrattazione. Allora, se hanno ottenuto di poter firmare e firmano siamo già alla contrattazione. Non si tratta solo di questo. L'onorevole Ascierto ha ricordato che non avevano firmato sotto il precedente Governo e che la sottoscrizione in luogo del COCER era stata apposta dai capi di stato maggiore. Si tratta di un altro aspetto confuso, perché non riesco a capire se, una volta che ci sia stata la firma dei capi di stato maggiore, si tratti di contratto o di concertazione. Personalmente non vedo cosa c'entri la firma dei capi di stato maggiore.

C'è un altro aspetto, che anche l'onorevole Lavagnini ha toccato. Lei ha detto che i sindacati sono andati molto avanti quanto alla facoltà di esercitare in maniera incisiva la loro funzione e che, invece, ha constatato come il COCER non abbia potuto recitare bene la propria parte. Spiego perché le chiedo di fornirci un chiarimento su tale aspetto. Secondo me, al di là di tutto quello che è stato detto, non sussistono dubbi. Quello che qui si auspica, cioè che il COCER sia seduto da una parte e i comandanti dall'altra, è detto chiaramente, tanto è vero che io questa mattina avevo apposto sul testo di legge una barretta in luogo della virgola cui lei ha fatto cenno. Rileggo, per maggiore chiarezza di tutti, quanto prevede il decreto legislativo n. 195 del 1995 a proposito del decreto del presidente della Repubblica chiamato a consolidare sostanzialmente l'accordo concernente il personale delle Forze armate: esso « è emanato a seguito di concertazione tra i ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del ministro della difesa, il capo di stato maggiore della difesa o i suoi delegati ed i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza ». Quindi, le due parti

sono quella governativa, nel cui ambito ci sono anche i capi di stato maggiore, e l'altra parte.

ROBERTA PINOTTI. Leggendo il testo mi pare che si dica che accompagnino i ministri o i sottosegretari di Stato, nell'ambito delle delegazioni, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, o loro delegati, e i rappresentanti del consiglio centrale. Per come lo leggo io in italiano, la concertazione è fra i ministri, che possono poi avvalersi di questi altri soggetti.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Pinotti, ma nel testo, dopo che viene detto che il decreto è emanato a seguito della concertazione tra i ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, vi è una « e » che lega il discorso all'altra parte, cioè ai rappresentanti del consiglio centrale. Stiamo parlando del confronto tra due parti: la rappresentanza e la parte governativa, che danno luogo alla concertazione. Tra chi si svolge la concertazione ? Tra una parte e l'altra, fermo restando che, nell'ambito della delegazione del ministro della difesa ci sono anche i capi di stato maggiore. Purtroppo devo dire che, stando a quanto ci ha detto il ministro, la norma è stata interpretata come ha detto lei.

ROBERTA PINOTTI. In italiano la interpreto in quel modo. Tuttavia è indubbio che sia necessario chiarire e mi sembra che il ruolo della Commissione sia proprio questo.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio. Il ministro ha confermato che in due occasioni ha vissuto l'esperienza di vedere i capi di stato maggiore stare praticamente dall'altra parte. È vero anche che c'è da chiedersi perché lo stesso decreto legislativo, dopo aver chiaramente individuato la presenza del capo di stato maggiore e dei comandanti nell'ambito della delegazione del ministro della difesa, quindi della delegazione di parte governativa, all'articolo 7, comma 2, recita che « al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente della delegazione di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7 » – cioè quelle relative ai lavori per la formulazione dell'accordo sindacale o dello schema di provvedimento relativi a polizia con *status* civile, forze di polizia a *status* militare e personale militare – « può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello stato maggiore difesa e i Cocer ». Questa norma dà origine a dubbi, perché addirittura si intravede una specie di terzietà. Quindi è evidente che si rende necessario pervenire ad un chiarimento. Qualcuno ha parlato di terzietà e mi sembra che anche il ministro lo abbia fatto. Allora sarà necessario apportare delle modifiche.

Il mio pensiero sulla collocazione dei capi di stato maggiore e dei comandanti certamente risente della mia origine professionale. Fatta questa precisazione, ritengo di dover offrire il mio contributo alla Commissione.

Personalmente, preferirei che i comandanti ricoprissero il ruolo di coloro chiamati a difendere gli interessi dei propri uomini. Capisco che questo fatto possa apparire incongruente. Noto che l'onorevole Deiana disapprova, facendo cenni di negazione. Ebbene, io esprimo il mio parere, onorevoli colleghi.

ELETTRA DEIANA. Mi consenta, signor presidente, ma ritengo che lei stia affermando una posizione forse paternalistica.

PRESIDENTE. No, non è affatto paternalismo. L'etica dei rapporti nell'ambito delle Forze armate, si tratti di *status* civile o militare, è tale per cui ogni comandante ad ogni livello, prima di tutto, è responsabile e tutore delle condizioni di vita, etiche, morali, dei propri uomini, oltre che della loro preparazione e disciplina. Se si capisce questo, allora si intende la mia posizione. Il rapporto tra un comandante di reparto ed i suoi uomini è completa-

mente diverso da quello del capoufficio con il suo personale, o da quello del direttore del personale della Camera dei deputati con i propri funzionari. Non vi è dubbio che anche in questi casi sia premiante la presenza di un buon rapporto etico, e questo vale per tutti gli ambiti di lavoro, ma, nell'ambito delle Forze armate o di polizia la peculiarità dell'impiego, i momenti di difficoltà nei quali si trovano entrambi i soggetti, riuniscono, avvicinano: non sarebbe ammissibile alcun elemento di contrasto tra gli uni e gli altri.

Cara onorevole Deiana, non è esatto sostenere che il comandante sia portato all'istituzione: il vero comandante è invece assolutamente proteso a tutelare, difendere e sostenere i propri uomini. Per cui, se esiste questa peculiarità, non è poi così sbagliato prendere in considerazione l'ipotesi che, nel momento in cui vengono in discussione tutti quegli aspetti di cui si è parlato in questa sede, relativi allo *status* del personale militare, ci siano anche i comandanti che ne sostengono l'opportunità, la migliore condizione, la miglior soluzione.

Questo è il contributo che desideravo fornirvi e che continuerò ad alimentare durante la discussione. Non credo mi sia rimasto altro da aggiungere, eccetto un'ultima considerazione.

Ho vissuto personalmente nel 1990 la fase critica delle rivendicazioni del personale delle Forze armate: non si accettava che i miei uomini avessero quello che ottenevano i sindacati della polizia. Io stesso feci in modo, allora, di garantire un incontro con il ministro Gasparri. Gli esiti condussero alla scelta del 1995. Ripeto, già nel 1990 ci fu l'incontro tra funzione pubblica, Tesoro e i rappresentanti del COCER. La situazione non è ancora risolta, come stanno dimostrando allo stato le vicende in corso. Vorrei, ora, solo formulare una domanda finale, signor ministro: nel momento in cui intendiamo riconoscere pari facoltà ai soggetti richiamati, siamo in condizioni di fornire le stesse armi a questi uomini ? Vi sono delle rappresentanze – quella civile e quella militare – chiamate ad accordarsi in fase contrattuale. Questo credo sia il punto essenziale che dobbiamo cercare di risolvere. Ebbene, non dovrà trattarsi di una facoltà meramente formale, ma tale, invece, da consentire al personale delle Forze armate di beneficiare delle stesse condizioni di poter incidere nella discussione, forti degli stessi poteri riconoscibili ai sindacati, magari espressi in forma diversa.

FRANCO ANGIONI. Signor presidente, mi consenta un'osservazione. È una questione molto importante, capace di investire profili di carattere giuridico, etico, morale, ed operativo. Si è discusso della posizione di terzietà dei comandanti, in senso generale, segnatamente dei capi di stato maggiore, che sono i comandanti e che rappresentano allo stesso tempo i vertici del sistema.

In ordine all'aspetto tecnico, non si pongono particolari questioni: il Governo si può avvalere di tutti, dagli ambienti universitari a quelli militari. Ed i comandanti sono tecnici per eccellenza. Ma questo è un aspetto istituzionale, che non solleva nodi problematici. La rappresentanza nasce, e questa era la *ratio* della legge istitutiva, come elemento incrementale dell'attività di comando e quindi come supporto ai comandanti, come miglioramento della capacità operativa complessiva. Quindi, i comandanti non possono che essere coinvolti nella rappresentanza militare. Non solo, ma i comandanti, a tutti i livelli, fanno parte del COCER e sono rappresentati da questo, quindi sono inseriti – perché ne fanno parte – negli organismi di rappresentanza medesimi. Ne sono parte integrante. Non possono non stare seduti dalla parte dell'organizzazione militare.

Se non fosse così, dovremmo rifarci alla struttura sindacale: allora, nel caso in cui i comandanti non facessero parte della rappresentanza in parola, dovrebbero partecipare a quella dei datori di lavoro. Ecco, allora, la questione etica: mai, eticamente, il comandante può essere un datore di lavoro, non avendone né la facoltà né la cultura o la possibilità.

Quindi, una scelta di questo tipo potrebbe far nascere la contrapposizione, in termini etici, del datore di lavoro e del prestatore d'opera. E ciò non è possibile: comandanti e uomini delle Forze armate restano collocati tutti dalla stessa parte, nel momento in cui forniscono il contributo al datore di lavoro che è lo Stato, ponendosi nella medesima posizione.

PRESIDENTE. Do ora la parola al ministro.

FRANCO FRATTINI, *Ministro della funzione pubblica*. Signor presidente, ho ascoltato molte considerazioni, di cui ovviamente si dovrà far tesoro. Credo si possa dire questo: mi sembra vi sia una certa concordia sul fatto che questa disciplina non dovrebbe incidere in alcun modo sullo *status* sociale, né intaccare la militarità e la non sindacalizzazione di questi organismi, agendo invece in modo significativo su ruoli e prerogative. Se questo è, proverò a rispondere rapidamente alle domande postemi in questa sede.

In che cosa si distingue contrattare da concertare ? Secondo me, nelle esperienze che ho vissuto di due tornate contrattuali e concertative diverse – tra l'altro, a distanza di anni, una nel 1995 e l'altra nel 2002 –, la differenza reale è che i COCER non hanno avuto e non hanno una titolarità esclusiva della rappresentatività del personale. L'hanno avuta in qualche modo mediata ed assistita dagli stati maggiori sia nell'ipotesi in cui non firmassero sia, peggio, nell'ipotesi in cui gli stati maggiori firmavano surrogando la mancata firma del COCER, che non firmava perché non condivideva. Allora, che uno stato maggiore, in via surrogatoria, firmi per il COCER, equivale a dichiarare che quest'ultimo non ha la titolarità della funzione di rappresentanza che, invece, è lo scopo per cui il decreto legislativo 12 maggio del 1995, n. 195 fu approvato.

Il ruolo su cui dobbiamo interrogarci è quello del COCER e degli stati maggiori. Esprimo la mia personale riserva sull'attuale disciplina del ruolo degli stati maggiori, che è una sorta di ruolo ibrido che gli stessi hanno assunto nella procedura concertativa, perché formano i documenti lavorando insieme al COCER, poi fanno riunioni con il Governo insieme al COCER e, successivamente, firmano quando quest'ultimo si rifiuta di farlo non condividendo.

PRESIDENTE. Questo non è per legge.

FRANCO FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*. Nell'applicazione.

Volendo pensare alla ragione storica del decreto legislativo 12 maggio del 1995, n. 195, condividerei l'interpretazione che ne dà il presidente ma, ricordandomi ciò che è accaduto nell'ultima contrattazione, è purtroppo applicata quella strana idea per cui concertare significa riunirsi tra ministri e, poi, decidere. Allora, si tratta di una lettura che va oltre la logica di un sistema coerente ma, purtroppo, in pratica è avvenuto così: da qui l'esigenza di precisare. Ecco, per riepilogare, i punti su cui credo si possa utilmente lavorare. Il primo è quello di dare ai COCER il ruolo di parte negoziale perché, in questo modo, riconosciamo quella rappresentatività che già era insita nello spirito del decreto legislativo 12 maggio del 1995, n. 195, ma, di fatto, è stata, in parte, offuscata e, in parte, addirittura surrogata. Tra l'altro, anche quando il documento è stato sottoscritto dai COCER, le firme dello stato maggiore hanno avuto il sapore, certamente non voluto, di una tutela sulla base rappresentativa, che il decreto legislativo 12 maggio del 1995, n. 195 voleva evitare.

Allora, credo che il primo punto sia proprio quello di dare al COCER una funzione di parte negoziale e tutto ciò automaticamente determina che, quello che per legge abbiamo chiamato concertazione, debba diventare contrattazione. Per quanto riguarda la domanda molto importante formulata dal presidente, se riconosciamo questa funzione di parte

negoziale senza sindacalizzare i COCER ma dando nella sostanza una prerogativa di parte trattante, otteniamo il vantaggio importante che non si verifichi più quanto accade, cioè che i sindacati della forza di polizia ad ordinamento civile predispongono le piattaforme, le mettono in trattativa e il COCER ne viene trainato, salvo distinguersi, non sulle linee di fondo dell'impalcatura – che, di regola, è identica salvo poche righe – ma sulle indennità di corpo, di unità, di reparto, che i sindacati non possono trattare perché nei Corpi di polizia civile non ci sono. Di conseguenza, l'autonomia del tavolo COCER si risolve, in realtà, in un'autonomia sulle indennità delle Capitanerie di porto, di campagna o di super campagna perché solo su quelle c'è spazio autonomo di confronto e credo che tutto ciò sia sbagliato. Allora, dare un ruolo di parte negoziale evita anche il forte rischio che i COCER siano costretti ad inseguire una trattativa piena fatta in un tavolo separato nella stanza accanto, cosa che, purtroppo, è accaduta.

Al presidente risponderei che, oggi, non siamo, forse, in grado di dire se, riconoscendo questo ruolo sostanziale, possiamo attribuire tutte le stesse armi formali del sindacato. Credo che non siamo in grado di dirlo e, soprattutto, di dare una risposta positiva perché questo vorrebbe dire, forse, anticipare quel passaggio intermedio – su cui credo che questa legge debba intervenire – che è, intanto, dare un ruolo forte di parte negoziale e gli strumenti li definirà il contratto. Anche in questo caso, cerchiamo di fare lo sforzo di lasciare all'autonomia delle parti la possibilità di trovare gli strumenti migliori perché, altrimenti, dovremmo *tout court* sindacalizzare e, per parte mia, non sono favorevole. Quindi, credo che il passaggio intermedio sia quello del ruolo.

L'ultima questione che voglio trattare è il ruolo degli stati maggiori. Ho compreso bene l'opinione del presidente – condivisa dall'onorevole Angioni e, credo, da tutti –, cioè che quello dello stato maggiore non può essere un ruolo ibrido di codecisore strategico in un certo punto e di parte in un altro momento, ma deve essere un ruolo di supporto tecnico. Il problema è a chi questo supporto tecnico vada rivolto e la mia personale opinione è che possa esser destinato al Governo. Mi rendo conto che, non essendo esperto di organizzazione militare, la mia è una valutazione che non nasce dalla conoscenza del presidente e dell'onorevole Angioni ma dall'aver visto come concretamente si lavorava in quei tavoli. Vorrei sottoporre solo un dubbio e, senza dare una ricetta, spiegare perché questo supporto tecnico lo potrebbe avere il Governo piuttosto che i COCER. Se lo avessero i COCER, nell'applicazione di un nuovo contratto si correrebbe il rischio che gli stati maggiori, *de facto*, si troverebbero nuovamente ad essere i tutori nella fase formativa del documento negoziale; invece, se lo stato maggiore aiutasse la delegazione dalla parte del Governo a definire un testo tecnicamente accettabile, credo che possa fare l'interesse dei dipendenti, cioè del personale militare, anche suggerendo a un sottosegretario o a un ministro come me, che di organizzazione militare non sa, quale possa essere, per esempio, il livello di medazione ottimale.

Io avrei voluto uno stato maggiore più presente tecnicamente accanto a me nello spiegarmi perché su quell'indennità di Capitaneria di porto dovevo cedere sino ad un certo punto e non oltre. Questo supporto non l'ho avuto proprio per il ruolo ibrido di uno stato maggiore che si riuniva con il COCER, tornavano con un documento modificato e mi chiedevo chi avesse formato tale documento. La risposta era: lo stato maggiore e il COCER insieme. Nel momento in cui lo stato maggiore e il COCER ci portavano un documento scritto a quattro mani, dall'altra parte del tavolo il sottosegretario Cicu ed io ci chiedevamo quali sarebbero stati i margini di mediazione perché, se fossi andato oltre, avrei smentito il mio stato maggiore. Allora, si tratta di un problema molto complesso, su cui non ho una ricetta.

Credo, però, che se immaginassimo una posizione di terzietà tecnica forse arriveremmo più vicini all'impiego ottimale. Mi rendo conto che non si può vedere lo stato

maggiore schierato come controparte rispetto ai lavoratori, ai dipendenti militari: ciò non è praticabile. Però, francamente, pensare che questo ritorni ad essere organo di supporto tecnico del COCER mi sembra altresì molto difficile. Se si riuscisse ad individuare un ruolo di terzietà tecnica rivolto al Governo, allora sarebbe logico che il COCER non se ne avvalesse; ciò perché, nel momento in cui abbiamo fornito al COCER ruolo e dignità di parte negoziale, quest'ultimo, come tale, troverà allora strumenti tecnici per definire le piattaforme nel miglior modo possibile. Se le facesse scrivere dallo stato maggiore, si riattribuirebbe a quest'ultimo un ruolo ibrido quale quello attuale. Ho espresso una mia valutazione da non tecnico della materia quale sono, dovuta solo all'esperienza realizzata in riferimento a questi contratti.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per il suo esauriente intervento.

Dichiaro chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa il 18 ottobre 2002.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica

14STC0004360